

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 23 aprile 2015

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con nota prot. n. 9245 del 27/2/2015 (prot. Cdc n. 2079 del 20/3/2015);

vista l'ordinanza n. 51/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Gioacchino Alessandro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Barcellona P.G. premette che in sede di contrattazione decentrata sono emersi contrasti tra la parte datoriale e quella sindacale riguardo alle modalità applicative della riduzione proporzionale del fondo destinato al

trattamento accessorio del personale prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i.; in particolare, riferisce che la rappresentanza sindacale unitaria ha contestato il computo operato dall'amministrazione con riferimento al personale da considerarsi nella base di calcolo ai fini della riduzione disposta dalla norma sopra riferita. Chiede, quindi, alla Sezione di voler esprimere parere "se risulti corretto l'operato dell'ente" che, ai fine del calcolo *de quo* considera solo il personale di ruolo, ovvero se debba comprendersi nel computo anche il personale precario con contratto a tempo determinato.

Preliminarmente, la Sezione deve verificare se la richiesta di parere sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva con delibera n. 1/2004 e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/2010 e n. 27/2011 nonché dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014.

Dal punto di vista della legittimazione soggettiva la richiesta è ammissibile, essendo a firma del Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 65 dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16/1965, e dell'art. 36, comma 1, della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.).

Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve giungere a diversa conclusione.

In primo luogo, infatti, sono da ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Nel caso di specie, la formulazione del quesito – specificatamente finalizzato a valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione a monte della contrattazione decentrata ed a dirimere il contrasto che è, poi, emerso in detta sede - è tutt'altro che immune dall'esposizione a tale ingerenza. La richiesta, lungi dal formulare un quesito giuridico di natura generale ed astratta, mira bensì ad ottenere espressamente il conforto da parte di questa Sezione in ordine alla soluzione già adottata dall'ente nella pertinente fase pubblicistica e giuscontabile (la sola astrattamente scrutinabile in sede consultiva) nonché a dirimere la controversia insorta tra le delegazioni trattanti nella successiva fase negoziale che, comunque, esula dall'attività consultiva e, più in generale, dalle funzioni proprie della Corte.

D'altra parte non appare neppure possibile, alla luce della formulazione del quesito, un'opzione ermeneutica che consenta alla Sezione, in chiave collaborativa con l'amministrazione richiedente, di astrarre un quesito che non si risolva in una valutazione

dell'operato dell'ente e da un giudizio sugli atti già adottati ovvero che resti immune dal rischio di un'impropria ingerenza nella dialettica tra parte datoriale e rappresentanza sindacale.

In definitiva, alla stregua dei principi sopra richiamati in ordine ai presupposti di ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, è preclusa al Collegio la possibilità di pronunciarsi nel merito.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.

Il Relatore

(Gioacchino Alessandro)

Il Presidente

(Stefano Siragusa)

Depositato in Segreteria il 15 maggio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)